

(N. 1376-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1951

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia ed i Paesi Bassi,
concluso a Roma il 4 marzo 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di navigazione aerea ora sottoposto alla vostra approvazione è stato concluso a Roma il 4 marzo 1950 tra il Governo della Repubblica ed il Governo dei Paesi Bassi per stabilire su una base di assoluta reciprocità le comunicazioni regolari per le vie dell'aria tra le due nazioni amiche.

I quadri A e B uniti all'allegato che fa parte dell'Accordo in esame specificano le linee di navigazione aerea che ognuno dei due Stati contraenti sarà autorizzato a creare ed a gestire mediante le « ditte designate ». È fatto comunque espresso reciproco divieto di esercitare il traffico aereo di « cabotaggio »: di imbarcare cioè, contro remunerazione di qualsiasi specie,

passaggeri, merci o effetti postali da un punto all'altro del territorio dell'altra parte contraente.

Le « ditte designate » a gestire le linee di navigazione aerea devono essere essenzialmente linee nazionali: qualora esse non fossero in grado di fornire la prova che una parte preponderante della proprietà ed il controllo delle ditte medesime appartengono a cittadini o enti nazionali, l'altra parte contraente ha la facoltà di rifiutare il permesso alla gestione della linea.

L'Accordo contiene varie disposizioni di dettaglio (articoli 4, 5, 6) sia relativamente alle facilitazioni che i due Stati accordano alle « ditte designate » sia circa le tasse, ed i regolamenti cui le ditte stesse saranno sottoposte.

È prevista la possibilità di introdurre modificazioni alle clausole convenute mediante scambio di note per via diplomatica; mentre qualunque controversia relativamente alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordo sarà sottoposta alla procedura arbitrale fissata nell'articolo 10.

L'Accordo può essere infine denunciato da ognuna delle parti contraenti con preavviso di un anno.

Onorevoli senatori, la vostra Commissione — esaminato l'« Accordo aereo tra l'Italia ed i Paesi Bassi » — ritiene che esso possa essere proposto alla vostra approvazione.

CERULLI-IRELLI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo aereo tra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 marzo 1950 conformemente all'articolo 13 dell'Accordo.